

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5... del 30/01/2006 – esecutiva
ai sensi di legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1. Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio, ai sensi della normativa in vigore, è composto dal Sindaco, dal Vice-Sindaco e da 13 membri.

ART. 2. Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione degli eletti, dichiarandone l'ineleggibilità qualora ne sussistano i presupposti, provvedendo alle eventuali sostituzioni.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

ART. 3 Composizione

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due Consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

ART. 4 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo

gruppo il consigliere non componente della Giunta che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1°.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

ART. 5

Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

ART. 6

Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è composta dal Sindaco e dai Capi-gruppo.
2. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta dei Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 7

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 8

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art. 13 dello Statuto e con le modalità in tale articolo indicate.

ART. 9 **Convocazione**

- La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale oppure a mezzo lettera raccomandata o altri mezzi equivalenti nei termini indicati dall'art. 13 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente od altra persona dal consigliere stesso indicata.
 3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
 4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
 5. L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri nei termini previsti dall'art. 13 dello statuto.
 6. Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
 7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente quello fissato per la prima adunanza.
 8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 10 **Sedute prima convocazione**

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, no interviene almeno la metà più uno dei **componenti il Consiglio in carica**. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno **6 consiglieri**.*
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 11 **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato tempestivamente soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

ART. 12

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o a 6 consiglieri assegnati o 200 elettori.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di 6 Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Sindaco può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fermo restando il disposto del 2° comma.

ART. 13

Sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vice-Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dall'Assessore delegato. Ai fini degli articoli seguenti il termine Presidente si riferisce a chi presiede l'Assemblea consiliare.
2. Il Sindaco in chiusura di seduta informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione.

ART. 14

Verifica del numero legale

1. All'inizio, ed in qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno del numero di Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni discrezionali ed apprezzamenti tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 16 Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 17 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 18 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Presidente aggiorna la riunione al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 19 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 20 Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 21
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di posizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 22
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio
2. posto rivolto al Presidente.
3. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - b. i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 23
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere, per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono

parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 24

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 25

Adunanza informale

1. Il Consiglio può disporre adunanze informali, per l'esame, lo studio o l'approfondimento di particolari problemi, senza poteri deliberanti, su iniziativa del Sindaco, o di 6 Consiglieri.
2. In tali adunanze non è richiesto il quorum di presenze e non è necessario l'intervento del Segretario Comunale; l'eventuale verbalizzazione della seduta può essere effettuata da un dipendente comunale o da uno dei Consiglieri presenti.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato per iscritto a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.
4. Per le adunanze informali non sarà corrisposto gettone di presenza.

ART. 26

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale, su sua richiesta, si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
3. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto

ART. 27

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale, per acclamazione, per alzata di mano, oppure in altra forma palese a discrezione del presidente.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione **palese**. Sono assunte a scrutinio segreto soltanto le deliberazioni da assumere in seduta segreta e le deliberazioni per le quali le leggi speciali prevedano tale tipo di scrutinio
3. Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

4. In caso di votazione a scrutinio segreto, al termine delle operazioni di voto, il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 28
Irregolarità nella votazione

1. Nel caso in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 29
Verbalizzazione della riunione

1. I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e, ove richiesto, le dichiarazioni di voto
2. E' consentito, a discrezione del verbalizzante, l'uso di apparati audiovisivi di registrazione, al fine di documentare gli interventi per la corretta redazione del verbale.

ART. 30
Incompatibilità

1. I Consiglieri o il Segretario Comunale debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni inerenti argomenti di interesse proprio o di parenti ed affini entro il quarto grado.
2. Nel caso in cui ad allontanarsi sia il Segretario Comunale, il Presidente sceglie un Consigliere cui vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 31
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, sentito il Segretario o il responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone.
- 3.

ART. 32
Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Sindaco risponde nella prima riunione consiliare da convocare.

ART. 33 **Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dare luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 34 **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco, nella prima riunione del Consiglio da convocare, darà svolgimento all'interpellanza.

ART. 35 **Svolgimento delle interpellanze**

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 36 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta di trattazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 37
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio di un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 38
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai venti minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 39
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 40
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 41
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copia, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 12/03/2015 VENGONO MODIFICATI GLI
ART. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO ED AGGIUNTO L'ART. 40/BIS COME SEGUE :

ART. 1

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Il Consiglio, ai sensi della normativa in vigore, è composto da 11 membri.

ART. 2

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto, in sede di votazione, la maggior cifra individuale, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 53 della l.r. 4/95, in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano di età.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio esamina la condizione degli eletti, dichiarandone l'ineleggibilità qualora ne sussistano i presupposti, provvedendo alle eventuali sostituzioni.
3. Il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale ivi compreso il Vicesindaco e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.
4. Elege altresì, tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.

ART. 40 bis

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per

- appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.
 4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
 5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.